



Il Ministro dell'università e della ricerca

- VISTO** il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, recante “Riforma dell’organizzazione del Governo, a norma dell’articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59” come da ultimo modificato dal decreto-legge 9 gennaio 2020, n. 1 (conv. con modif. dalla legge 5 marzo 2020, n. 12) e in particolare gli articoli 2, comma 1, n. 12), 51-bis, 51-ter e 51-quater, concernenti l’istituzione del Ministero dell’università e della ricerca, “*al quale sono attribuite le funzioni e i compiti spettanti allo Stato in materia di istruzione universitaria, di ricerca scientifica, tecnologica e artistica e di alta formazione artistica musicale e coreutica*”, nonché la determinazione delle aree funzionali e l’ordinamento del Ministero;
- VISTO** il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 30 settembre 2020, n. 164, “Regolamento concernente l’organizzazione del Ministero dell’università e della ricerca”;
- VISTO** il decreto del Presidente della Repubblica 21 ottobre 2022 (pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale, serie generale, n. 250 del 25 ottobre 2022), con il quale la Sen. Anna Maria Bernini è stata nominata Ministro dell’università e della ricerca;
- VISTA** la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”;
- VISTA** la legge 14 luglio 2008, n. 121, recante “Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 16 maggio 2008, n. 85, recante disposizioni urgenti per l’adeguamento delle strutture di Governo”;
- VISTA** la Convenzione di Lisbona dell’11 aprile 1997 sul riconoscimento dei titoli di studio relativi all’insegnamento superiore nella Regione europea e, in particolare, l’art. VI.5;
- VISTA** la legge 11 luglio 2002, n. 148, di “ratifica ed esecuzione della Convenzione sul riconoscimento dei titoli di studio relativi all’insegnamento superiore nella Regione europea, fatta a Lisbona l’11 aprile 1997, e norme di adeguamento dell’ordinamento interno”, in particolare, l’art. 4, ai sensi del quale “l’applicazione dell’art. VI.5 della Convenzione è disciplinata con successivo regolamento ministeriale ai sensi dell’art. 17, commi 3 e 4 della legge 23 agosto 1988, n. 400;
- VISTO** il decreto ministeriale del 26 aprile 2004, n. 214, “Regolamento recante criteri e procedure per gli istituti stranieri di istruzione superiore che operano in Italia ai fini del riconoscimento del titolo di studio da essi rilasciato”;
- VISTO** in particolare l’art. 3, comma 5 del citato decreto ministeriale 214/2004, secondo cui “*previo conforme parere del Comitato, del Comitato Regionale di Coordinamento, del Consiglio Universitario Nazionale o del Consiglio Nazionale per l’Alta Formazione Artistica e Musicale, con decreto del Direttore generale competente, i titoli rilasciati dagli istituti indicati nell’articolo 2, comma 1, possono essere dichiarati ammissibili alle procedure di riconoscimento disciplinate dall’articolo 2 della legge con l’obbligo anche di rapportarne la durata del percorso formativo alla durata legale degli studi previsti dai vigenti ordinamenti universitari italiani*”;
- VISTO** in particolare l’art. 4, comma 2 secondo cui “*qualora vengano accertati fatti modificativi dei requisiti previsti dall’articolo 2, comma 2, può essere adottato, previo contraddittorio con i soggetti interessati, decreto di revoca del provvedimento adottato ai sensi dell’articolo 3, comma 5, idoneamente motivato, su conforme parere del Comitato, del Comitato Regionale di Coordinamento e del Consiglio Universitario*



Il Ministro dell'università e della ricerca

Nazionale o del Consiglio Nazionale per l'Alta Formazione Artistica e Musicale. La revoca è comunque disposta in caso di interruzione o di cessazione dell'attività formativa”;

- VISTO** il decreto ministeriale del 9 settembre 2016, n. 679, con il quale è stata concessa l'autorizzazione al riconoscimento dei titoli rilasciati dalla “Macromedia University of Applied Sciences”, sede in Italia della “Macromedia Hochschule für Medien und Kommunikation”;
- VISTA** la nota del Ministero dell'università e della ricerca del 20 febbraio 2023, n. 2055, con la quale è stata chiesta ad ANVUR la valutazione periodica della permanenza dei requisiti della “Macromedia University of Applied Sciences” di cui all'art. 2, comma 2, del Decreto Ministeriale 26 aprile 2004, n. 214;
- VISTA** la nota del 29 giugno 2023 della “Macromedia University of Applied Sciences”, con la quale ha comunicato di non aver mai avviato le attività didattiche in Italia;
- VISTA** la nota della Direzione generale delle Istituzioni della formazione superiore del 26 marzo 2024, n. 4620, di comunicazione dell'avvio del procedimento di revoca di riconoscimento dei titoli accademici rilasciati da “Macromedia University”, concesso con decreto ministeriale del 9 settembre 2016, n. 679”;
- CONSIDERATO** che la sopra citata nota è rimasta priva di riscontro da parte dell'Istituzione;
- RITENUTO** pertanto, di dover procedere alla revoca del provvedimento di riconoscimento dei titoli di studio, rilasciato ai sensi dell'art. 4, comma 2 del Decreto Ministeriale 214/2004;

DECRETA:

Art. 1

1. A decorrere dalla data del presente decreto è revocata l'autorizzazione alla “Macromedia University of Applied Sciences” per il riconoscimento dei titoli rilasciati dalla stessa in Italia, concessa con Decreto Ministeriale 9 settembre 2016, n. 679, ai sensi dell'art. 4, del Decreto Ministeriale del 26 aprile 2004, n. 214.

Il presente decreto è pubblicato sul sito istituzionale del Ministero e ne viene dato apposito avviso nella Gazzetta Ufficiale.

IL MINISTRO
Sen. Anna Maria Bernini